

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/223 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.
- (2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio ⁽²⁾ sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.
- (3) Il 15 febbraio 2018 il Consiglio ha deciso di aggiornare la voce relativa a una persona nell'allegato della decisione 2011/101/PESC, in cui sono elencate le persone e le entità a cui si applicano le restrizioni. Questa persona designata è stata identificata dal Consiglio come ex presidente dello Zimbabwe e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
- (4) L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 55 del 24.2.2004, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

la voce relativa alla seguente persona fisica dell'elenco «I. **Persone**»:

Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«1) Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.	Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.»

è sostituita da quanto segue:

Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«1) Mugabe, Robert Gabriel	Data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.	Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.»